



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

AREA POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE n. 2 del 09.02.2017

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO A.C.I.-P.R.A. PER L' ANNO 2017.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

nominato con decreto del Sindaco n. 6 in data 16.12.2014

VISTA:

- la deliberazione consiliare n. 4 del 06 febbraio 2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato bilancio per l'esercizio finanziario 2017 ed i relativi allegati.

VISTA la delibera di G.C. n. 222 del 18.06.1991 con la quale questo Comune ha stabilito di accedere all'archivio centrale del P.R.A. gestito tramite la Società Ancitel S.p.A.;

PRESO E DATO ATTO che i documenti programmatici su indicati prevedono tra gli obiettivi assegnati al sottoscritto responsabile del servizio l'adozione degli atti relativi al servizio di Polizia Municipale;

TENUTO conto che per la realizzazione dell'obiettivo si rende necessario procedere al rinnovo dell'abbonamento relativo al servizio di visure presso la banca dati del P.R.A.;

VISTA la lettera di Ancitel S.p.A., prot. n. 17328 del 25.10.2016, contenenti le tariffe applicabili, le condizioni e le modalità di erogazione dei servizi.

RITENUTO di dover provvedere anche per l'anno 2017 a rinnovare l'abbonamento del servizio in questione per la necessità di reperire in tempi brevi i dati anagrafici dei proprietari di veicoli, nonché di approvare le tariffe relative al rinnovo annuale proposte dall'Ancitel, che ammontano a €. 737,78 per n. 1.400 consultazioni prepagate per la fascia di Comuni tra i 7.001 ed i 10.000 abitanti;

RITENUTO, altresì, che il numero di 1.400 consultazioni annuali sia attualmente sufficiente per le esigenze di questo Comando;

CONSIDERATO che il Comune di Bellinzago Novarese rientra nella fascia suddetta;

RILEVATA l'urgenza a provvedere;

VISTO l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: "Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali";

Rilevato, tuttavia, che anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

- In applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
- In applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";
- In applicazione dell'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di:
 1. energia elettrica;
 2. gas;
 3. carburanti rete e carburanti extra-rete,
 4. combustibili per riscaldamento;
 5. telefonia fissa e telefonia mobile.

Dato atto che la fornitura oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie indicate nell'elenco su riportato;

VISTO l'art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, che ha affidato al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica il compito di stipulare convenzione con la quale i fornitori prescelti si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni dello Stato centrali e periferiche, disciplinando al comma 3 le modalità di approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti messi a disposizione da CONSIP da parte delle Pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 11, comma 6, della Legge 15 luglio 2011 n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del D. L. 6 luglio 2011 n. 98 che prevede: "Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all' art. 1, comma 449, della Legge 296/2006, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale..."

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento, pertanto è necessario avviare un'autonoma procedura per l'acquisizione del servizio /fornitura;

Rilevato che, in relazione al servizio, la spesa complessiva è quantificabile in €. 737,78 IVA esclusa;

Visti :

- L'art.31 ai sensi del quale "Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al

presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato."

- L'art.32 che disciplina le fasi delle procedure di affidamento disponendo al 2° comma: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
- L'art.35 del D.lgs. 19 aprile 2016 n.50 che disciplina le soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- L'art.36 che disciplina i contratti sottosoglia ai sensi del quale le stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di cui all'art.30 e del principio di rotazione, fatta salva la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie, procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
- L'art. 37 che disciplina le aggregazioni e centralizzazione delle committenze il cui primo comma che così dispone: "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.;"

Stabilito di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, considerato che tale procedura, attivata col presente provvedimento, garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo di attuare i principi enunciatati dall'art. 30 del D.Lgs. 60/2016, primo tra questi il principio di proporzionalità garantito da un sistema di individuazione del contraente che non richieda requisiti, documentazione ed oneri eccessivi;

Precisato che la motivazione per procedere all'affidamento diretto è la necessità di espletare la fornitura in tempi rapidi in modo da colmare il fabbisogno al più presto, permettendo di proseguire il servizio in modo corretto e puntuale;

Visti:

1. il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
2. il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011";
3. L'art 183 del D. Lgs. 267/2000 "Impegno di Spesa" e ricordato in particolare che al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, così dispone "il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.;"

Visto l'art.9 del D.L. n.78/2009 convertito dalla legge n.102/2009 e dato atto che è stata verificata la compatibilità dei pagamenti derivante dal presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, essendo conformi alle misure organizzative, approvate con delibera di Giunta Comunale n. 43 del 6 giugno 2013, e finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare:

- l'articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- l'articolo 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'art.191 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i. che così recita "1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. [...] La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione."

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare gli articoli 2, comma 4, e 23 in merito alle funzioni e agli atti di competenza dei responsabili di servizio;

D E T E R M I N A

1. Di approvare le nuove tariffe di accesso al Servizio A.C.I.-P.R.A. per l'anno 2017 proposte da ANCITEL S.p.a.;
2. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e dell'articolo 7 del D.P.C.M. 28/12/2011, le somme di seguito indicate:

Missione	3	Programma	1	Titolo	1	Macroagg.	3
Cap./Art.	1734	Descrizione	Servizi amministrativi				
SIOPE		CIG	Z641D4F4FF	CUP	*****		
Creditore	Ancitel S.p.a., con sede a Roma in Via dell'Arco di Travertino n. 11.						
Causale	Servizio consultazione banca dati ACI-PRA						
Modalità finan.	Fondi di bilancio						
Importo	€ 900,09						

3. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2017;
4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9, c. 1 lett. a) punto 2 del D.L. n. 78/2009, è stata verificata la compatibilità del pagamento della spesa impegnata con il presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, essendo conforme alle misure organizzative, approvate con delibera di Giunta Comunale n. 43 del 6 giugno 2013 e finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente;

5. Di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge/contratto o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
6. Di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Bellinzago Novarese e precisamente :
 - All'albo on line per 15 giorni consecutivi;
 - Nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione "Bandi di gara e contratti" ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n.33/2013 e secondo quanto prescritto dal Programma Triennale della trasparenza e integrità approvato dal comune di Bellinzago Novarese.

Il Responsabile del Servizio
Mauro Pognoni



REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA

Verificata la regolarità contabile del presente atto, si attesta:

- la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilanci e le regole di finanza pubblica (art.9, c1, lett.a) punto2 del D.L. n.78/2009;
- La registrazione contabile dello/degli impegno/i assunto.

10 FEB. 2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario

